



Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base

A.C. 4470

Nota di verifica n° 569
27 luglio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	4470
Titolo:	Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base
Relatore per la Commissione di merito:	Quartapelle Procopio
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-58: viene modificato il testo dell'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base (CFC) prevedendo, tra l'altro, la cancellazione delle 10.000 azioni del Fondo esigibili e dei corrispondenti debiti contratti per la loro sottoscrizione da parte degli Stati membri (articolo 8). Viene prevista una nuova procedura più stringente per l'aumento delle quote di capitale, che implica l'approvazione della decisione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio dei Governatori e l'entrata in vigore della decisione solo a seguito dell'accettazione della stessa da parte di tutti gli Stati membri (articolo 11). I due strumenti operativi del CFC, Primo Conto e Secondo Conto sono rinominati rispettivamente Conto capitale e Conto operazioni. Viene, inoltre, prevista la possibilità, su decisione del Consiglio dei Governatori, di</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalle attività dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p> <p>In particolare, con riferimento alla cancellazione delle 10.000 azioni esigibili, la RT precisa che per l'Italia si tratta della cancellazione di azioni per 2.723,930 unità di conto. Dal punto di vista patrimoniale l'effetto netto dell'operazione è nullo; tuttavia, la cancellazione delle azioni esigibili elimina un onere potenziale per il bilancio pubblico. Con riferimento alla modifica apportata alla disposizione relativa all'immunità dalla tassazione di cui all'articolo 47, la RT precisa che, tenuto conto che il contenuto innovativo della norma si limita a rendere più restrittiva la concessione di benefici già esistenti, non si ravvisano oneri per la finanza pubblica.</p>

spostare risorse da un conto all'altro, anche per coprire eventuali perdite (articolo 16). Viene, altresì, trasferita dal Comitato esecutivo al Consiglio dei Governatori la facoltà di decidere a maggioranza qualificata il versamento delle quote di capitale sottoscritte dai Membri al momento dell'adesione al Fondo (articolo 10). Il CFC potrà accettare risorse finanziarie messe a disposizione su base volontaria da uno o più membri allo scopo di stabilire Fondi fiduciari per la realizzazione degli obiettivi del Fondo (articolo 12). Infine, con riferimento all'immunità dalla tassazione (già prevista dal testo vigente dell'Accordo) viene prevista l'equiparazione degli stranieri permanentemente residenti nel territorio dello Stato membro ai cittadini del medesimo ai fini della mancata concessione dei previsti benefici fiscali (articolo 47).

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.